

Citta' metropolitana di Torino

**83R110bis - D.P.G.R. n. 10R/2003 e 2R/2015 – domanda in data 31/01/2007 del Consorzio Irriguo GORA MALANA di rinnovo dell'antico riconoscimento di derivazione d'acqua dal Torrente Angrogna, in Comune di Angrogna ad uso agricolo.  
Pratica prov. 83R110 bis Cod. Utenza TO00550 ASSENSO.**

Il Dirigente della Direzione, ai sensi dell'art. 23 del D.P.G.R. n. 10/R/2003 e s.m.i., dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente della Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera n. 1632 del 12/04/2021; Codice Univoco: TO-A-10718

"Il Dirigente della Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera

(... omissis ...)

#### DETERMINA

1. nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire al Consorzio Irriguo Gora Malana - C.F. n. 85008950017 con sede legale in Angrogna località Giovo n. 22, il rinnovo del riconoscimento di antico diritto di derivazione d'acqua dal Torrente Angrogna nel territorio del Comune di Angrogna già assentito con D.M. LLPP n. 1216 del 22/01/1934, in misura di litri/sec massimi 82 e medi 82 nel periodo dal 15/4 al 15/10 di ogni anno;
2. di approvare il disciplinare sottoscritto in data 08/04/2021 rep. n. 53 allegato al presente provvedimento a farne parte integrante e sostanziale”;
3. di accordare il rinnovo del riconoscimento di antico diritto per anni quaranta successivi e continui decorrenti dal 31/01/2007, data di scadenza del riconoscimento che si rinnova, salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca e subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;
4. di accordare il riconoscimento subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente, a decorrere dalla data di emanazione del presente provvedimento, del canone annuo dovuto in ragione del prelievo di cui al precedente punto 1), aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;
5. che il concessionario è tenuto alla osservanza di tutte le disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia nonché all'acquisizione delle necessarie autorizzazioni di legge. In particolare l'Amministrazione concedente si riserva la facoltà di disporre prescrizioni o limitazioni, temporali o quantitative, qualora dall'attività di monitoraggio ambientale effettuata nell'ambito della fase di attuazione degli strumenti di pianificazione citati in premessa risultasse uno stato ambientale del corso d'acqua nel tratto interessato dal prelievo che potrebbe compromettere il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale, senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva l'eventuale relativa riduzione del canone demaniale;
6. di notificare il presente provvedimento, entro trenta giorni dalla data della sua adozione, all'interessato ed alla Regione Piemonte ai fini della riscossione del canone, e di darne notizia ai soggetti previsti dall'art. 2 comma 3 della L.R. 9.8.1999 n. 22;
7. di informare che il canone è dovuto anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della derivazione, salvo il diritto di rinuncia.

(...omissis...)"

- Disciplinare di concessione sottoscritto in data: 08/04/2021

"(... omissis ...)

Trattandosi di sub-derivazione, vista la configurazione progettuale ora assunta, il concessionario non è tenuto a rilasciare portate al partitore della presa, tuttavia, all'opera di presa sul Torrente Angrona in comune con la Gora Peyrota è tenuto a lasciare defluire liberamente a valle dell'opera di presa senza indennizzo alcuno, la portata istantanea minima di 210 l/s (DMV base). L'esercizio della derivazione dovrà essere sospeso ogni qualvolta la portata istantanea disponibile risulti uguale o inferiore al valore del Deflusso Minimo Vitale. E' facoltà dell'Autorità concedente eseguire idonei controlli, e applicare a carico del titolare della concessione, nel caso di infrazione della presente clausola, provvedimenti restrittivi e/o sanzionatori nell'ambito del disciplinare, in proporzione alla derivazione condivisa con la Gora Peyrota di cui al disciplinare rep. 52 del 18/3/2021 approvato con D.D. n.1434 del 01/04/2021. L'Autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi di rilascio in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque, anche per effetto della applicazione dei parametri di calcolo del DMV Ambientale, nonché delle eventuali evoluzioni e dal Piano di Gestione Idrografico del Bacino del Po e delle sopravvenute normative in materia.

(... omissis ...)"